

2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono abrogate le parole "Ministro per la solidarietà sociale" e, dopo le parole "il Ministro della giustizia e il", è aggiunto "Ministro del lavoro e delle politiche sociali";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "2. La relazione di cui al comma precedente deve, altresì, essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di implementazione del sistema di rilevazione e della raccolta dei dati, con un approfondimento sul dimensionamento complessivo della presa in carico dei servizi sociali territoriali, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione ed analisi svolte dal Tavolo di lavoro di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147".

Articolo 41

(Incentivi all'occupazione giovanile)

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a

decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani nelle seguenti condizioni:

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione ("NEET");
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore "NEET" assunto.

3. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla

sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per l'anno 2023 per complessivi 80 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, secondo la ripartizione regionale, che costituisce limite di spesa, individuata dall'ANPAL con apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Con il medesimo decreto, ANPAL procede al disimpegno delle risorse assegnate agli Organismi Intermedi del suddetto Programma che, d'intesa con i medesimi, sono individuate quali impegni di spesa la cui esigibilità

entro il termine del 2023 non è certa. Gli importi disimpegnati sono destinati alle finalità di cui al comma 1 e il limite di spesa di cui al primo periodo è corrispondentemente incrementato. Per l'anno 2024 la copertura degli oneri di cui al comma 1 è a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro per un ammontare di **51,8 milioni di euro**, corrispondentemente innalzato con il decreto di cui al secondo periodo nel caso dell'incremento del limite di spesa ivi previsto.

6. Per l'anno 2023, alla copertura degli oneri derivanti dai commi 10 e 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dai commi 297 e 298 dell'articolo 1, della legge n. 197, del 29 dicembre 2022, concorrono, per 500 milioni di euro, le risorse del Programma Next Generation EU affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per le assunzioni di cui al primo periodo di giovani non occupati che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, alla copertura degli oneri concorrono per 175 milioni di euro le risorse del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani – Asse 1 bis, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

7. Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 6, le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi ivi previsti, già a valere sulle risorse del bilancio dello Stato, pari a 675 milioni di euro, sono ridestinate al finanziamento della **Prestazione di accompagnamento al lavoro di cui all'articolo 12.**

8. Con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, ANPAL procede al disimpegno delle risorse assegnate agli Organismi Intermedi del Programma Operativo

Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani – Asse 1 bis che, d'intesa con i medesimi, sono individuate quali impegni di spesa la cui esigibilità entro il termine del 2023 non è certa. Gli importi disimpegnati sono destinati alle finalità di cui al comma 6 e il concorso alla copertura degli oneri di cui al medesimo comma 6 è corrispondentemente incrementato.

Articolo 42

(Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «*Negli anni 2019-2022*» sono sostituite dalle seguenti: «*Negli anni 2019-2022 e fino al 30 giugno 2023*».

Articolo 43

(Estensione della clausola di salvezza)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);».

Capo IV

(Disposizioni finali e transitorie)